



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 723 del 17 DIC. 2020

**OGGETTO** Approvazione di convenzioni con Laboratori Ortopedici attrezzati per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, con sede presso l'ASST G. Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

**17 DIC. 2020**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data \_\_\_\_\_ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Handwritten mark]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 723 del 17 DIC. 2020

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

### Rilevato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali:

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 veniva approvata la prima convenzione triennale tra l'allora A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini e l'Università degli Studi di Milano, istitutiva del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, con sede didattica principale presso questa Azienda, successivamente rinnovata, per periodi di pari durata, da ultimo giusta deliberazione n. 731/2018 (scadenza A.A. 2020/2021);
- che in attuazione dell'art. 5 comma 1, lettera d) del vigente Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea, in carenza di risorse proprie della sezione di corso, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici esterni, dislocati prevalentemente nel territorio regionale, idonei all'espletamento di tirocini atti a garantire agli studenti la completezza delle attività formative ed il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti dal predetto corso;
- che, ai sensi dell'art. 28 dell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche prevede, l'effettuazione di attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti è vincolante ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea;

**Visto** lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale - tra l'altro - è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionalizzanti, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda;

**Verificato**, da parte del Presidente del Corso di Laurea Prof. Matteo Maria Parrini, il possesso, in capo ai Laboratori Ortopedici all'uopo individuati, dei requisiti previsti e richiesti per lo svolgimento dei tirocini in parola.

**Atteso**, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano con gli Enti/Laboratori Ortopedici di seguito indicati:

1. PIROLA Comm. FELICE s.a.s. Via Zucchi, 44 - 20052 Monza (MB);
2. CAPORALI 2000 S.r.l. - REHA SERVICE Via Dandolo, 5 - 21100 Varese (VA);
3. CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO S.r.l. Via Flaminia, 309-310 - 60126 Ancona (AN);





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 723 del 17 DIC. 2020

4. PRO2UP S.r.l. Via Nobel, 88 - 42124 Reggio Emilia (RE);
5. CENTRO PRESIDIO ORTOPEDICI PARMA S.r.l. Strada dei Mercanti, 12/1a - 43126 Parma (PR);
6. POLIORTOPEDIA S.r.l. Via Eritrea, 20/f - 25126 Brescia (BS);
7. ORTHESYS S.r.l. Via Antonio Bazzini, 2 - 20131 Milano (MI);
8. ORTOPEDIA PANINI S.r.l. Via G. Marconi, 9 - 24060 Torre De' Roveri (BG);
9. ORTOPEDIE BALDINELLI S.r.l. Piazza Cavour, 7 - 20121 Milano (MI);
10. ORTHOM S.r.l. Via Achille Grandi 22/28 - 97100 Ragusa (RG);
11. OTTIERRE S.r.l. Località San Francesco - Zona PIP - 88050 Simeri Crichi (CZ);
12. CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA BRESCIANA Viale Piave 201 - 25123 Brescia (BS);
13. ITOP SpA Officine Ortopediche via Prenestina nuova, 307/A - Palestrina Roma (RM);
14. ORTOMEDICA s.a.s. Via Gramsci, 30 - 20019 Settimo Milanese (MI).

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

#### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale con i Laboratori Ortopedici di seguito indicati:
  1. PIROLA Comm. FELICE s.a.s. Via Zucchi, 44 - 20052 Monza (MB);
  2. CAPORALI 2000 S.r.l. - REHA SERVICE Via Dandolo, 5 - 21100 Varese (VA);
  3. CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO S.r.l. Via Flaminia, 309-310 - 60126 Ancona (AN);
  4. PRO2UP S.r.l. Via Nobel, 88 - 42124 Reggio Emilia (RE);
  5. CENTRO PRESIDIO ORTOPEDICI PARMA S.r.l. Strada dei Mercanti, 12/1a - 43126 Parma (PR);
  6. POLIORTOPEDIA S.r.l. Via Eritrea, 20/f - 25126 Brescia (BS);
  7. ORTHESYS S.r.l. Via Antonio Bazzini, 2 - 20131 Milano (MI);
  8. ORTOPEDIA PANINI S.r.l. Via G. Marconi, 9 - 24060 Torre De' Roveri (BG);
  9. ORTOPEDIE BALDINELLI S.r.l. Piazza Cavour, 7 - 20121 Milano (MI);
  10. ORTHOM S.r.l. Via Achille Grandi 22/28 - 97100 Ragusa (RG);
  11. OTTIERRE S.r.l. Località San Francesco - Zona PIP - 88050 Simeri Crichi (CZ);
  12. CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA BRESCIANA Viale Piave 201 - 25123 Brescia (BS);
  13. ITOP SpA Officine Ortopediche via Prenestina nuova, 307/A - Palestrina Roma (RM);
  14. ORTOMEDICA s.a.s. Via Gramsci, 30 - 20019 Settimo Milanese (MI).
2. di precisare che le presenti convenzioni hanno durata dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza dei tre anni accademici (A.A. 2022-2023), previo rinnovo della convenzione istitutiva del corso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle allegate convenzioni al Prof. Matteo Maria Parrini Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 723 del 17 DIC. 2020

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

  
DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

  
DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

  
DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Mariela Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *MC*

(Atti n. 2020-1.1.3/1.1.12)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 723 del 17 DIC. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 22 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 14 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Alfio Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*H*



## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda PIROIA COMM. FELICE SAS, C.F. 06328180150, con sede legale in MONZA Prov. MB, via ZUCCHETTI n. 44, e-mail INFO@ORTOPEDICAPAROIA.IT, tel. 039 323245, in persona del Legale Rappresentante MARIO PIROIA, nato/a a MONZA il 12/12/53 e domiciliato/a per la carica in MONZA Via APPIANI n. 25, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





## Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

## Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

## Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

## Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

## Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



## **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

## **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

## **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

## **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

## **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

## **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i





suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

## Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

## Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

## Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 25/11/20

*unite ed approvate*  
25/11/20



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Laurelli

PER *P. P. P. P. P.* COMM. FELICE SAS

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. *PIROLA Comm. FELICE s.a.s.*)

Via Zucchi, 44 - Tel. 039/323245

20092 MONZA (MI)

Partita IVA 00823670963







**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda **CAPORALI 2000 SRL - REHA SERVICE** C.F. **12875140159**, con sede legale in **VARESE** Prov. **VA**, via **DANDOLO** n. **5**, e-mail **info@caporali2000.it**, tel. **0332 94.94.62**, in persona del Legale Rappresentante **UMBERTO CAPORALI**, nato/a a **VARESE** il **19/07/1970** e domiciliato/a per la carica in **AZZATE** Via **FIUME** n. **15**, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue







### **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



#### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i





suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 12 "Durata"**

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### **Art. 13 "Imposte e oneri"**

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 14 "Foro competente"**

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li ..02/10/2020

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER .CAPORALI 2000 SRL - REHA SERVICE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. ... Umberto Caporali ... )



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGLIANO S.r.l., C.F. 01543240426, con sede legale in ANCONA Prov. AN, via FLAMINIA n. 309-310, e-mail INFO@NERITEAM.IT, tel. 071.2181272, in persona del Legale Rappresentante MARIO MERI, nato/a a OSTIA il 15-09-64 e domiciliato/a per la carica in OSTIA Via VACCARILESE n. 126 di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





### **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



#### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i





**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 12 "Durata"**

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### **Art. 13 "Imposte e oneri"**

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 14 "Foro competente"**

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì .....

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO S.r.l

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. ....)



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
**Prof. Matteo Maria Parrini**

**CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO s.r.l.**  
Società Unipersonale  
Via Flaminia, 309/310  
60126 TORRETTE DI ANCONA  
Tel. 071.2181277 - Fax 071.2187174  
Cod. Fisc. e P.IVA 01543240426  
Numero Min. San. ITCA01000782



U. 1. 4 cl  
corron 2  
25/11/21



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

**TRA**

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

**E**

Azienda PROZUP SRL, C.F. 02500910357, con sede legale in REGGIO E Prov. RE, via AB NOBEL n. 88, e-mail PROZUP@PEC.IT, tel. 0522 27 8807, in persona del Legale Rappresentante MILKO ZAMBON, nato/a a GENOVA il 19/1/88, e domiciliato/a per la carica in GENOVA Via CANEPA n. 36/2 di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

**Premesso**

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





### **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



#### Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i





**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 12 "Durata"**

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2020. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### **Art. 13 "Imposte e oneri"**

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 14 "Foro competente"**

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 30/6/2020



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
**Prof. Matteo Maria Parrini**

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER PROZUP SRL

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. MIRKO ZANBON)

**Pro2up srl**

Sede legale: Via Nobel, 88 - 42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 27 88 88 - Fax 0522 27 88 89

Sede operativa: Via Adamoli, 195/197/199 - 16138 Genova (GE)

P.IVA e iscr. Reg. Impr. di RE 02500910357 - REA: RE 287318

Capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

**TRA**

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

**E**

Azienda *Centro.Presidi.Ortopedici.Parma.srl*....., C.F. ....02293630345....., con sede legale in .....*Parma*.....Prov....., via .....*Strada dei Mercati*.....n. *12/1a*, e-mail .....*info@cpoparma.it*....., tel.....*0521.290638*....., in persona del Legale Rappresentante .....*Ivan Minari*....., nato/a a *Cadelbosco (RE)* il *27/11/1954* e domiciliato/a per la carica in .....*Parma*..... Via *Strada dei Mercati*...n. *12/1a* di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

**Premesso**

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





#### **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

#### **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

#### **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

#### **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

#### **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



#### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i





**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.  
Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 12 "Durata"**

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### **Art. 13 "Imposte e oneri"**

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 14 "Foro competente"**

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì .....



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
**Prof. Matteo Maria Parrini**

**ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Francesco Laurelli

PER .....  
**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**  
(dott. ....)

**CPO. PARRINI**  
S.r.l. con soci. unico  
Str. dei Mercati, 12/1 A Tel. 0521/290638  
43126 PARMA  
P.IVA 02207540345





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda POLIORTOPEDIA SRL, C.F. 02800140176, con sede legale in BRESCIA Prov. BS, via ERITREA n. 201F, e-mail AMMINISTRAZIONE@POLIORTOPEDIA.IT tel. 0303770150 in persona del Legale Rappresentante MONTIVERDI CRISTIANA, nato/a a BRESCIA il 23/04/69 e domiciliato/a per la carica in BRESCIA Via ERITREA n. 201F, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





### **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i





suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 15/10/2020

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Laurelli

PER POLIORTOPEDIA SRL  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(dott. CRISTIANA MONTEVERDI)

Carla M. M.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini

25/11/20





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda ORTHEYS S.r.l. UNIPERSONALE, C.F. P. IVA 05623710968, con sede legale in MILANO Prov. MI via A. BAZZINI n. 2, e-mail INFO@ORTHEYS.IT tel. 0266989799, in persona del Legale Rappresentante FLAVIANO LORENZA MARIA, nato/a a MILANO il 31/08/1967 e domiciliato/a per la carica in MILANO Via A. BAZZINI n. 2, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





### **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



#### Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i





suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 09/10/2022



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini

25/11/22

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER ORTHESYS s.r.l

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. ...)



**SCHEDA AZIENDA CONVENZIONATA CDL TECNICI ORTOPEDICI**

RAGIONE SOCIALE	<b>ORTHESYS SRL</b>
INDIRIZZO	Via Antonio Bazzini n° 2 - 20131 Milano
TEL AZIENDA	C.F. e PIVA 05623710968
INDIRIZZO SEDE TIROCINIO	REA 1835028 Tel. 02 66 98 97 99 - Fax 02 67 48 10 07
AMMINISTRATORE AZIENDA	FLAVIANI LORENZA P. Res
TEL AMMINISTRATORE PER URGENZE	02 66 98 97 99
EMAIL AMMINISTRATORE	LORENZA.FLAVIANI@ORTHESYS.P. RM
REFERENTE RAPPORTI UNIMI	ORIENTA CELIA (AMMINISTRATORE)
TEL REFERENTE UNIMI X URGENZE	02 66 98 97 99
EMAIL REFERENTE UNIMI	INFO@ORTHESYS.P. RM
RESPONSABILE TECNICO	GIORGIO PETROLI
TEL RESP TECNICO PER URGENZE	02 66 98 97 99
EMAIL RESPONSABILE TECNICO	INFO@ORTHESYS.P. RM
RIF. TECNICI ORTOPEDICI PRESENTI IN AZIENDA	COGNOME E NOME
1 <sup>A</sup>	Giorgio Petrolì
2 <sup>A</sup>	CHRISTIAN GAMBIRASIO
3 <sup>A</sup>	
4 <sup>A</sup>	
NR TOT DIPENDENTI	4
AZIENDA CERTIFICATA PER LA QUALITA'?	(IN CARICO DI CERTIFICAZIONE ISO)
MQ TOTALI AZIENDA	250
MQ COMMERCIALE / ESPOSIZIONE	70
MQ PRODUZIONE	70
AZIENDA CONVENZIONATA CON IL SSR ?	SI

**DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA TRATTATI UTILI PER IL TIROCINIO**

	TRATTATI SI / NO	PRODUZIONE INTERNA SI / IN PARTE / ESTERNA
PROTESI ARTO INFERIORE	SI	ESTERNA
PROTESI ARTO SUPERIORE	SI	h
TUTORI ARTO INFERIORE	SI	h
TUTORI PER ARTO SUPERIORE	SI	h
AFO/ KAFO	SI	h
PALMARI / DOCCE	SI	h
CORSETTI RIGIDI	SI	h
SCARPE	SI	h
PLANTARI WALKABLE		
PLANTARI LEDOS		
PLANTARI DINAMICI	SI	SI
PLANTARI SU CALCO	SI	SI
PLANTARI CAD CAM		
PLANTARI SU FORMA DI SERIE	SI	SI
PLANTARI PER ETA' INFERIORE A 18 ANNI	SI	SI
TUTORI ELASTICI	SI	ESTERNA
CARROZZINE	SI	h
SISTEMI DI POSTURA	SI	h





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIA PANINI SRL....., C.F. 11332830154....., con sede legale in TORRE DE' ROSSI.....Prov. BG....., via G. MARCONI.....n. 9....., e-mail amministrativa@ortopediapini.it.....tel. 02/2822393....., in persona del Legale Rappresentante BENVENUTI DAVIDE....., nato/a MILANO..... il 05/07/1975 e domiciliato/a per la carica in MILANO..... Via FONTE NUOVO.....n. 2....., di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio). E PIAZZA SAN MATTEO 10

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



### Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.





#### Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 08/10/2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER ORTOPEDIA PANINI SRL

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. BENVENUTI... DAVIDE.....)

**ORTOPEDIA PANINI S.R.L.**  
Sede legale: Via G. Mattei 9 - TORRE DE' ROVERI  
Sede operativa: Piazza San Matteo, 10 - MILANO  
C.F. e P. IVA 11332830154 - Tel. 02.2822393







**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIE BALDINELLI SRL, C.F. 05952650967, con sede legale in MILANO Prov. MI, via P.ZZA CAVOUR n. 7, e-mail info@ortopediebaldinelli.it tel. 02/29060439, in persona del Legale Rappresentante VENTURINI ALISA, nato/a a MILANO il 10/12/78 e domiciliato/a per la carica in MILANO Via C.SO PORTA VIGENTINA n. 23 di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



## **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

## **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

## **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

## **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

## **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.





#### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 12 "Durata"**

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### **Art. 13 "Imposte e oneri"**

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 14 "Foro competente"**

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 22/10/2020



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
**Prof. Matteo Maria Parrini**

25/11/20

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Laurelli

PER ORTOPEDIE BALDINELLI SRL  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. [firma]) **Ortopedie Baldinelli srl**  
Piazza Cavour, 7 - 20121 Milano  
tel. 02.29060439 fax 02.62087657  
cod. fisc. e p. iva 05952650967







**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda ORTHOM SRL, C.F. 01559980881, con sede legale in RAGUSA Prov. RG via ACHILLE GRANDI n° 22/28, e-mail R.CRISCIONE@ORTHOMGROUP.COM tel. 800 326 605, in persona del Legale Rappresentante DOTT. PIETRO DI FALCO nato a VITTORIA il 18/10/1983, e domiciliato per la carica in via MOMIGLIANO n° 41, di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio)

PREMESSO

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE





## Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

## Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

## Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

## Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

## Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.





#### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

### **Art. 12 "Durata"**

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

### **Art. 13 "Imposte e oneri"**

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

### **Art. 14 "Foro competente"**

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì .....



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
**Prof. Matteo Maria Parrini**

25/11/20

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Laurelli

PER ORTHOM SRL  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(dott. Pietro **ORTHOM** S.p.A. SEDE LEGALE e Oper.  
Via A. Grandi, 22/28 - 97100 Ragusa  
PARTITA IVA: 01559980881  
Pec: f.orthom@pec.it



**SCHEDA AZIENDA CONVENZIONATA CDL TECNICI ORTOPEDICI**

RAGIONE SOCIALE	ORTHOM SRL
INDIRIZZO	VIA A. GRANDI N.22/28 - 97100 RAGUSA
TEL AZIENDA	0932248171
INDIRIZZO SEDE TIROCINIO	<b>VIA A. GRANDI N.22/28</b>
AMMINISTRATORE AZIENDA	Dott. PIETRO DI FALCO
TEL AMMINISTRATORE PER URGENZE	3207227999
EMAIL AMMINISTRATORE	p.difalco@orthomgroup.com
REFERENTE RAPPORTI UNIMI	ING. ROSARIO CRISCIONE
TEL REFERENTE UNIMI X URGENZE	3383100400
EMAIL REFERENTE UNIMI	r.criscione@orthomgroup.com
RESPONSABILE TECNICO	dott. PIETRO DI FALCO
TEL RESP TECNICO PER URGENZE	3207227999
EMAIL RESPONSABILE TECNICO	p.difalco@orthomgroup.com
RIF. TECNICI ORTOPEDICI IN AZIENDA	COGNOME E NOME
1^	DOTT. PIETRO DI FALCO DOTT. GIAMMARCO PELLEGRINO DOTT.SSA FLORIDA KOSI
2^	
3^	
4^	
NR TOT DIPENDENTI	16
AZIENDA CERTIFICATA PER LA QUALITA'?	NON ANCORA
MQ TOTALI AZIENDA	380
MQ COMMERCIALE / ESPOSIZIONE	100
MQ PRODUZIONE	150
AZIENDA CONVENZIONATA CON IL SSR ?	SI (ASP e INAIL)

**DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA TRATTATI UTILI PER IL TIROCINIO**

	TRATTATI SI / NO	PRODUZIONE INTERNA SI / IN PARTE / ESTERNA
PROTESI ARTO INFERIORE	SI	SI
PROTESI ARTO SUPERIORE	SI	IN PARTE
TUTORI ARTO INFERIORE	SI	SI
TUTORI PER ARTO SUPERIORE	SI	IN PARTE
AFO/ KAFO	SI	SI
PALMARI / DOCCE	SI	IN PARTE
CORSETTI RIGIDI	SI	SI
SCARPE	SI	IN PARTE
PLANTARI WALKABLE	NO	NO
PLANTARI LEDOS	NO	NO
PLANTARI DINAMICI	SI	SI
PLANTARI SU CALCO	SI	SI
PLANTARI CAD CAM	SI	SI
PLANTARI SU FORMA DI SERIE	SI	IN PARTE
PLANTARI PER ETA' INFERIORE A 18 ANNI	SI	SI
TUTORI ELASTICI	SI	IN PARTE
CARROZZINE	SI	ESTERNA
SISTEMI DI POSTURA	SI	ESTERNA

**TIPI DI DISPOSITIVI MEDICI DI SERIE TRATTATI, UTILI PER IL TIROCINIO**

	TRATTATI SI / NO
CALZE ELASTICHE	SI
CORSETTI RIGIDI	SI
CORSETTI SEMIRIGIDI	SI
CORSETTI 3 PUNTI	SI
GINOCCHIERE ARMATE	SI
CALZATURE PREDISPOSTE	SI
CALZATURE PER PAZIENTI DIABETICI	SI
PROTESI MASTECTOMIZZATE	NO
CARROZZINE	SI
TUTORI IMMOBILIZZATORI PER ARTO SUPERIORE	SI
TUTORI PER DISPLASIA ANCA	SI
MOLLE DI CODIVILLA	SI

**MACCHINARI E ATTREZZATURE PRESENTI IN AZIENDA**

	SI / NO
MACCHINA DA CUCIRE	SI
FRESA PER RIFINITURE SUOLE	SI
BANCO FINISSAGGIO	SI
LUCIDATRICE	NO
PRESSA PER SUOLE	NO
POMICINO	SI
TRAPANO A COLONNA	SI
FORNO A PIASTRA/ARIA PER LAV CORSETT/TUT ECC	SI
FORNO PER PLANTARI	SI
VACUM	SI
FRESA A BRACCIO INCLINATO	SI
BANCHETTO PER CALZATURE SU MISURA	NO
FRESA CAD CAM	SI
SCANNER LASER PER PLANTARI	NO
SCANNER LASER PER CALZATURE	SI
SCANNER LASER PER CORSETTI	NO
BAROPODOMETRIA	SI
PODOSCOPIO	SI
BIOMETRIA	NO

INDICARE ALTRE APPARECCHIATURE NON IN ELENCO:  
FORMETRIC

**TIMBRO E FIRMA AMMINISTRATORE:**

**ORTHOM s.r.l.**  
SEDE LEGALE & Oper.  
Via A. Grandi, 22/28 - 97100 Ragusa  
PARTITA IVA: 01559980881  
Pec: f.orthom@pec.it





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda OTTIERRE S.R.L., C.F. 02968040796, con sede legale in Simeri Pichi Prov. CT, via Loc. SAN FRANCESCO ZONA PIP n. ...., e-mail info@ottierre.it, tel. 0961-012529, in persona del Legale Rappresentante PASCALE PINO nato/a a CATANZARO il 09.06.78, e domiciliato/a per la carica in Simeri Pichi Via Loc. SAN FRANCESCO n. ...., di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue







### Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.





#### Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li .....

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Laurelli

PER .....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. ... PASQUALE ...)

Loc. S. Francesco - Zona PIP  
88050 SIMERI CRICCHI - CZ  
C.F. e P. Iva 02968040796



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini

25/11/20



# SCHEDA AZIENDA CONVENZIONATA CDL TECNICI ORTOPEDICI

RAGIONE SOCIALE	OTTIERRE S.R.L.
INDIRIZZO	LOC. SAN FRANCESCO SIMERI CRICHI
TEL AZIENDA	0961 022521
INDIRIZZO SEDE TIROCINIO	LOC. SAN FRANCESCO SIMERI CRICHI (CZ)
AMMINISTRATORE AZIENDA	PASQUALE CEMANO
TEL AMMINISTRATORE PER URGENZE	3460049693
EMAIL AMMINISTRATORE	PASQUALE.CEMANO@OTTIERRE.IT
REFERENTE RAPPORTI UNIMI	LUIGI IENARON
TEL REFERENTE UNIMI X URGENZE	338 66 76 305
EMAIL REFERENTE UNIMI	LUIGI.IENARON@OTTIERRE.IT
RESPONSABILE TECNICO	LUIGI IENARON
TEL RESP TECNICO PER URGENZE	
EMAIL RESPONSABILE TECNICO	
RIF. TECNICI ORTOPEDICI PRESENTI IN AZIENDA	COGNOME E NOME
1^	LUIGI IENARON
2^	GIUSEPPE AEROSE
3^	SOMICE SILVIA
4^	SERINO SALVATORE
NR TOT DIPENDENTI	28
AZIENDA CERTIFICATA PER LA QUALITA'	NO
MQ TOTALI AZIENDA	2400
MQ COMMERCIALE / ESPOSIZIONE	800
MQ PRODUZIONE	400
AZIENDA CONVENZIONATA CON IL SSR ?	SI

## DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA TRATTATI UTILI PER IL TIROCINIO

	TRATTATI SI / NO	PRODUZIONE INTERNA SI / IN PARTE / ESTERNA
PROTESI ARTO INFERIORE	SI	SI
PROTESI ARTO SUPERIORE	SI	SI
TUTORI ARTO INFERIORE	SI	SI
TUTORI PER ARTO SUPERIORE	SI	SI
AFO/ KAFO	SI	SI
PALMARI / DOCCE	SI	SI
CORSETTI RIGIDI	SI	SI
SCARPE	SI	SI
PLANTARI WALKABLE	SI	SI
PLANTARI LEDOS	SI	SI
PLANTARI DINAMICI	SI	SI
PLANTARI SU CALCO	SI	SI
PLANTARI CAD CAM	SI	SI
PLANTARI SU FORMA DI SERIE	SI	SI
PLANTARI PER ETA' INFERIORE A 18 ANNI	SI	SI
TUTORI ELASTICI	SI	SI
CARROZZINE	SI	SI
SISTEMI DI POSTURA	SI	SI

TIPI DI DISPOSITIVI MEDICI DI SERIE TRATTATI, UTILI PER IL TIROCINIO

	TRATTATI SI / NO
CALZE ELASTICHE	SI
CORSETTI RIGIDI	SI
CORSETTI SEMIRIGIDI	SI
CORSETTI 3 PUNTI	SI
GINOCCHIERE ARMATE	SI
CALZATURE PREDISPOSTE	SI
CALZATURE PER PAZIENTI DIABETICI	SI
PROTESI MASTECTOMIZZATE	SI
CARROZZINE	SI
TUTORI IMMOBILIZZATORI PER ARTO SUPERIORE	SI
TUTORI PER DISPLASIA ANCA	SI
MOLLE DI CODIVILLA	SI

## MACCHINARI E ATTREZZATURE PRESENTI IN AZIENDA

	SI / NO
MACCHINA DA CUCIRE	SI
FRESA PER RIFINITURE SUOLE	SI
BANCO FINISSAGGIO	SI
LUCIDATRICE	SI
PRESSA PER SUOLE	SI
POMICINO	SI
TRAPANO A COLONNA	SI
FORNO A PIASTRA/ARIA PER LAV CORSETT/TUT ECC	SI
FORNO PER PLANTARI	SI
VACUM	SI
FRESA A BRACCIO INCLINATO	SI
BANCHETTO PER CALZATURE SU MISURA	SI
FRESA CAD CAM	SI
SCANNER LASER PER PLANTARI	SI
SCANNER LASER PER CALZATURE	SI
SCANNER LASER PER CORSETTI	SI
BAROPODOMETRIA	SI
PODOSCOPIO	SI
BIOMETRIA	SI

INDICARE ALTRE APPARECCHIATURE NON IN ELENCO:

TIMBRO E FIRMA AMMINISTRATORE:

MOD. SCHEDA AZ REL 02/17

*Ottierre s.r.l.*  
 Loc. S. Francesco - Zona VIP  
 88050 SIMERI CRICHI - CZ  
 C.F. e P. Iva 02968040796





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda **CENTRO ORTOPEDICO  
SANITARIA BRESCIANA**....., C.F. **BRLCNM63C56F205S**, con sede legale in **BRESCIA**..... Prov. **BS**....., via **LE PIAVE**..... n. **201**., e-mail **info@ospedale.guesthouse.com** tel. **030 3762791**....., in persona del Legale Rappresentante **BARAUDI CORINNA**....., nato/a a **MILANO**..... il **16/3/1963** e domiciliato/a per la carica in **BRESCIA**..... Via **LE PIAVE**..... n. **201** di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



#### **Art. 1 “Oggetto”**

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

#### **Art. 2 “Finalità”**

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

#### **Art. 3 “Tirocinio formativo”**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

#### **Art. 4 “Progetto formativo”**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

#### **Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.





#### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione,



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 12 "Durata"**

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### **Art. 13 "Imposte e oneri"**

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 14 "Foro competente"**

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì .....

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Laurelli

CENTRO ORTOPEDICO  
PER .....  
SANITARIA BRESCIANA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(dott. ... *Corrado Bordini* ...)

*Unità approvata*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
**Prof. Matteo Maria Parrini**

*27/11/20*





**SCHEDA AZIENDA CONVENZIONATA CDL TECNICI ORTOPEDICI**

RAGIONE SOCIALE	CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA BRESCIANA
INDIRIZZO	VIALE PIAVE 201 BRESCIA
TEL AZIENDA	030 3762791
INDIRIZZO SEDE TIROCINIO	VIALE PIAVE 201 BRESCIA
AMMINISTRATORE AZIENDA	BAROLDI CORINNA
TEL. AMMINISTRATORE PER URGENZE	3928255181
EMAIL AMMINISTRATORE	corinna.baroldi@emsip.com
REFERENTE RAPPORTI UNIMI	DOTT. PIOVANI DAVIDE
TEL REFERENTE UNIMI X URGENZE	3289723748
EMAIL REFERENTE UNIMI	davide.piovani@emsip.com
RESPONSABILE TECNICO	DOTT. PIOVANI DAVIDE
TEL RESP TECNICO PER URGENZE	3289723748
EMAIL RESPONSABILE TECNICO	
RIF. TECNICI ORTOPEDICI PRESENTI IN AZIENDA	COGNOME E NOME
1 <sup>A</sup>	PIOVANI DAVIDE
2 <sup>A</sup>	MAFFEIS STEFANO
3 <sup>A</sup>	ISGRÒ MATTEO
4 <sup>A</sup>	
NR TOT DIPENDENTI	5
AZIENDA CERTIFICATA PER LA QUALITA'?	
MQ TOTALI AZIENDA	650
MQ COMMERCIALE / ESPOSIZIONE	160
MQ PRODUZIONE	50
AZIENDA CONVENZIONATA CON IL SSR ?	SI

**DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA TRATTATI UTILI PER IL TIROCINIO**

	TRATTATI SI / NO	PRODUZIONE INTERNA SI / IN PARTE / ESTERNA
PROTESI ARTO INFERIORE	SI	
PROTESI ARTO SUPERIORE	NO	
TUTORI ARTO INFERIORE	SI	
TUTORI PER ARTO SUPERIORE	SI	
AFO/ KAFO	SI	
PALMARI / DOCCE	SI	
CORSETTI RIGIDI	SI	
SCARPE	SI	
PLANTARI WALKABLE	NO	
PLANTARI LEDOS	NO	
PLANTARI DINAMICI	SI	
PLANTARI SU CALCO	SI	
PLANTARI CAD CAM	NO	
PLANTARI SU FORMA DI SERIE	SI	
PLANTARI PER ETA' INFERIORE A 18 ANNI	SI	
TUTORI ELASTICI	SI	
CARROZZINE	SI	
SISTEMI DI POSTURA	SI	

TIPI DI DISPOSITIVI MEDICI DI SERIE TRATTATI, UTILI PER IL TIROCINIO

	TRATTATI SI / NO
CALZE ELASTICHE	SI
CORSETTI RIGIDI	SI
CORSETTI SEMIRIGIDI	SI
CORSETTI 3 PUNTI	SI
GINOCCHIERE ARMATE	SI
CALZATURE PREDISPOSTE	SI
CALZATURE PER PAZIENTI DIABETICI	SI
PROTESI MASTECTOMIZZATE	SI
CARROZZINE	SI
TUTORI IMMOBILIZZATORI PER ARTO SUPERIORE	SI
TUTORI PER DISPLASIA ANCA	SI
MOLLE DI CODIVILLA	SI


## MACCHINARI E ATTREZZATURE PRESENTI IN AZIENDA

	SI / NO
MACCHINA DA CUCIRE	SI
FRESA PER RIFINITURE SUOLE	SI
BANCO FINISSAGGIO	SI
LUCIDATRICE	SI
PRESSA PER SUOLE	SI
POMICINO	SI
TRAPANO A COLONNA	SI
FORNO A PIASTRA/ARIA PER LAV CORSETT/TUT ECC	SI
FORNO PER PLANTARI	SI
VACUM	SI
FRESA A BRACCIO INCLINATO	SI
BANCHETTO PER CALZATURE SU MISURA	NO
FRESA CAD CAM	NO
SCANNER LASER PER PLANTARI	SI
SCANNER LASER PER CALZATURE	NO
SCANNER LASER PER CORSETTI	NO
BAROPODOMETRIA	SI
PODOSCOPIO	SI
BIOMETRIA	SI

INDICARE ALTRE APPARECCHIATURE NON IN ELENCO:

ANALISI DEL MOVIMENTO GAIT ANALYSIS

TIMBRO E FIRMA AMMINISTRATORE:







**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda **ITOP SpA Officine Ortopediche**, C.F. **06509081003**, con sede legale in **Palestrina** Prov. **Roma**, via **Prenestina Nuova** n. **307/A**, e-mail **info@itop.it**, tel. **06509081003**, in persona del Legale Rappresentante **Francesco Mattogno**, nato/a a **Palestrina (RM)** il **31/08/1954**, e domiciliato/a per la carica in **Palestrina (RM)** Via **Prenestina Nuova** n. **307/A** di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



## Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

## Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

## Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

## Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

## Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.





#### **Art. 6 “Obblighi del tirocinante”**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### **Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 “Copertura assicurativa”**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 “Oneri”**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 “Privacy”**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione,



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì .....



Visto ed  
approvato  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini

26/11/20

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Laurelli

PER ITOP SpA Officine Ortopediche  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(dott. Francesco Mattogno.....)





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI  
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"(sede del corso).

E

Azienda ORTOMEDICA SAS, C.F. 07684550962, con sede legale in SESTO N. SE Prov. MI, via GRANISCI n. 30, e-mail info@ortomedica.it tel. 0281063138, in persona del Legale Rappresentante RABATTI BRUNO ANTONIO, nato/a a MILANO il 25/3/1966 e domiciliato/a per la carica in CORNAREDO Via RONZORO n. 29, di seguito denominata "*struttura ospitante*"(sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



## Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

## Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

## Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

## Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

## Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.





#### Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

#### Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

#### Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì .....



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Consiglio Interdipartimentale  
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER .....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. ....)

ORTOMEDICA s.a.s.

Via Gramsci, 30

20019 Settimo Milanese (MI)

Tel. 02 87 06 31 38

Cod. ID. 03030900076

ITCA 01027408



**SCHEDA AZIENDA CONVENZIONATA CDL TECNICI ORTOPEDICI**

RAGIONE SOCIALE	ORTOMEDICA SAS
INDIRIZZO	VIA GRAMSCI 30 - SETTIMO T.
TEL AZIENDA	02 87063138
INDIRIZZO SEDE TIROCINIO	SETTIMO T.S.E - VIA GRAMSCI 30
AMMINISTRATORE AZIENDA	BRUNO ANTONIO RABITI
TEL AMMINISTRATORE PER URGENZE	02 87063138
EMAIL AMMINISTRATORE	info@ortomedica.it
REFERENTE RAPPORTI UNIMI	
TEL REFERENTE UNIMI X URGENZE	
EMAIL REFERENTE UNIMI	
RESPONSABILE TECNICO	BRUNO ANTONIO RABITI
TEL RESP TECNICO PER URGENZE	C.S.
EMAIL RESPONSABILE TECNICO	C.S.
RIF. TECNICI ORTOPEDICI PRESENTI IN AZIENDA	COGNOME E NOME
1 <sup>A</sup>	BRUNO ANTONIO RABITI
2 <sup>A</sup>	MAURO OLDANI
3 <sup>A</sup>	
4 <sup>A</sup>	
NR TOT DIPENDENTI	
AZIENDA CERTIFICATA PER LA QUALITA'	NO
MQ TOTALI AZIENDA	100 HQ CIRCA
MQ COMMERCIALE / ESPOSIZIONE	60 HQ CIRCA
MQ PRODUZIONE	60 HQ CIRCA
AZIENDA CONVENZIONATA CON IL SSR ?	SI

**DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA TRATTATI UTILI PER IL TIROCINIO**

	TRATTATI SI / NO	PRODUZIONE INTERNA SI / IN PARTE / ESTERNA
PROTESI ARTO INFERIORE	NO	
PROTESI ARTO SUPERIORE	NO	
TUTORI ARTO INFERIORE	SI	IN PARTE
TUTORI PER ARTO SUPERIORE	<del>SI</del> NO	
AFO/ KAFO	NO	
PALMARI / DOCCE	SI	IN PARTE
CORSETTI RIGIDI	<del>SI</del> NO	
SCARPE	SI	IN PARTE
PLANTARI WALKABLE	SI	SI
PLANTARI LEDOS	SI	SI
PLANTARI DINAMICI	SI	SI
PLANTARI SU CALCO	SI	SI
PLANTARI CAD CAM	SI	SI
PLANTARI SU FORMA DI SERIE	SI	SI
PLANTARI PER ETA' INFERIORE A 18 ANNI	SI	SI
TUTORI ELASTICI	NO	NO
CARROZZINE	SI	IN PARTE
SISTEMI DI POSTURA	NO	NO

**TIPI DI DISPOSITIVI MEDICI DI SERIE TRATTATI, UTILI PER IL TIROCINIO**

	TRATTATI SI / NO
CALZE ELASTICHE	SI
CORSETTI RIGIDI	SI
CORSETTI SEMIRIGIDI	SI
CORSETTI 3 PUNTI	SI
GINOCCHIERE ARMATE	SI
CALZATURE PREDISPOSTE	SI
CALZATURE PER PAZIENTI DIABETICI	SI
PROTESI MASTECTOMIZZATE	NO
CARROZZINE	SI
TUTORI IMMOBILIZZATORI PER ARTO SUPERIORE	SI
TUTORI PER DISPLASIA ANCA	
MOLLE DI CODIVILLA	SI

**MACCHINARI E ATTREZZATURE PRESENTI IN AZIENDA**

	SI / NO
MACCHINA DA CUCIRE	NO
FRESA PER RIFINITURE SUOLE	SI
BANCO FINISSAGGIO	SI
LUCIDATRICE	NO
PRESSA PER SUOLE	NO
POMICINO	SI
TRAPANO A COLONNA	SI
FORNO A PIASTRA/ARIA PER LAV CORSETT/TUT ECC	NO
FORNO PER PLANTARI	SI
VACUM	SI
FRESA A BRACCIO INCLINATO	NO
BANCHETTO PER CALZATURE SU MISURA	SI
FRESA CAD CAM	SI
SCANNER LASER PER PLANTARI	NO
SCANNER LASER PER CALZATURE	NO
SCANNER LASER PER CORSETTI	NO
BAROPODOMETRIA	SI
PODOSCOPIO	SI
BIOMETRIA	

INDICARE ALTRE APPARECCHIATURE NON IN ELENCO:

**TIMBRO E FIRMA AMMINISTRATORE:**

MOD. SCHEDA AZ REL 02/17